

metodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione;

3. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere le parole: , nonché dei concessionari di servizi pubblici.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

medesimo alinea, sopprimere le parole: o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi;

numero 3), sopprimere le parole: o al concessionario.

3. 43. (vedi 3. 2.) Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere le parole: , nonché dei concessionari di servizi pubblici.

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sopprimere le parole: o al concessionario.

3. 44. (vedi 3. 1.) Bernini Bovicelli, Cazola.

Al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole: concessionari di servizi pubblici aggiungere le seguenti: escluse le società quotate in borsa e quelle da esse direttamente partecipate nonché le società in cui vi sia una partecipazione pubblica, diretta o indiretta, inferiore al 50 per cento del capitale sociale.

3. 45. (vedi 3. 4.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera i), alinea, dopo le parole: concessionari di servizi pubblici aggiungere le seguenti: che non ricadano

già nella disciplina prevista dall'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. 46. (vedi 3. 29.) Bernini Bovicelli, Cazola.

Al comma 2, lettera i), alinea, sostituire le parole da: ferme restando fino a: Stato con le seguenti: fatte salve in via esclusiva e non cumulativa con l'azione prevista dalla presente disposizione, le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e di controllo istituiti con legge statale e preposti ai relativi settori.

3. 47. Nizzi.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge nell'ambito della legge finanziaria sono individuate le risorse, previa istituzione di un apposito fondo, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'eventuale soccombenza in giudizio delle amministrazioni pubbliche a seguito dell'attivazione di procedure di cui alla presente lettera.

3. 50. (ex 3. 63.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).

***3. 51.** (ex 3. 31.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 2, lettera i), sopprimere il numero 2).

***3. 52.** (ex 3. 62.) Lanzillotta, Amici, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera i), numero 2), sopprimere le parole: e di merito.

3. 53. (ex 3. 61.) Berretta.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere che la proposizione di un'azione nei confronti dei concessionari di servizi pubblici precluda l'avvio di un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero renda improponibile un giudizio davanti al giudice ordinario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso concessionario, ovvero l'inammissibilità dell'azione qualora sui fatti rilevanti ai fini del decidere sia in corso un'istruttoria davanti e un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice ordinario;

3. 54. (ex 3. 32.) Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere che la proposizione di un'azione nei confronti dei concessionari di servizi pubblici precluda l'avvio di un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero renda improponibile un giudizio davanti al giudice ordinario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso concessionario;

3. 55. (ex 3. 33.) Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) prevedere che qualora venga accertata la responsabilità del dirigente sia attivato nei confronti di questi un proce-

dimento disciplinare ad esclusione del risarcimento del danno, fatte salve le responsabilità civili e penali;

3. 56. (ex 3. 64.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, è soppresso.

3. 58. (ex 3. 55.) Lanzillotta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'organismo di cui al comma 2, lettera f), è costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: , ad eccezione del comma 2, lettera f),

3. 59. (ex 3. 36.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

(Inammissibile)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È altresì autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dal 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, progetti sperimentali ed innovativi volti a:

a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le ammini-

strazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la definizione di modelli da pubblicare sulla rete *internet*;

b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione;

c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;

d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito *internet*.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

secondo periodo, sostituire le parole: Ai relativi oneri con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,

terzo periodo, dopo le parole: dell'organismo *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 2, lettera f);

al comma 4, dopo le parole: lettera f) *aggiungere le seguenti:* e del comma 3, secondo periodo.

3. 200. (nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 8.

3. 63. (ex 3. 66. e 3. 68.) Santagata, Mattesini, Damiano, Berretta, Madia, Gatti, Schirru.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 1 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto

ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale ».

3. 80. Zaccaria.

(Approvato)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica sono accessibili da parte dei cittadini fatta salva la tutela dei dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. 64. (ex 3. 67.) Lanzillotta, Amici, Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

A.C. 2031-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 5.

(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, nonché al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, anche attraverso la ridefinizione dell'ambito di applicazione delle norme in materia di indirizzo politico-amministrativo relative all'assegnazione degli incarichi diri-

genziali, di cui agli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale è preposto;

2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività;

3) utilizzo dell'istituto della mobilità individuale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;

b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonché, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;

c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;

d) limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;

e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;

f) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;

g) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e pubblicità ed ai principi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi;

h) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli incarichi;

i) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all'articolo 3;

l) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzare l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica;

m) semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;

n) promuovere la mobilità professionale e intercompartimentale dei dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero;

o) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;

p) stabilire il divieto di corrispondere l'indennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.

3. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai dirigenti responsabili di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 15-*terdecies*, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2011».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche attraverso la ridefinizione fino alla fine del comma.

5. 1. (ex 5. 36.) Paladini, Porcino, Pisicchio.

Al comma 1, sostituire le parole da: anche attraverso la ridefinizione fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia.

5. 2. (ex 5. 43.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 1, sostituire le parole da: e successive modificazioni, fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le

funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia.

5. 2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) (ex 5. 43.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: in qualità di aggiungere le seguenti: soggetto che esercita i poteri del.

5. 3. (ex 5. 2.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: lavoro pubblico aggiungere le seguenti: nell'ambito dei criteri definiti nella contrattazione collettiva.

***5. 4.** (ex 5. 1.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: lavoro pubblico aggiungere le seguenti: nell'ambito dei criteri definiti nella contrattazione collettiva.

***5. 5.** (ex 5. 1.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).

5. 6. (ex 5. 3.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) riduzione di almeno il 50 per cento della percentuale di incarichi diri-

genziali di prima e seconda fascia attribuibili ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. 7. (ex 5. 44.) Santagata.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che il dirigente, in caso di inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa da parte dell'amministrazione competente, previa contestazione e contraddittorio, possa essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondenti a quello revocato, per un periodo non inferiore a cinque anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni previste dai contratti collettivi.

5. 8. (ex 5. 6.) Di Biagio.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5. 9. (ex 5. 38.) Paladini, Porcino, Piscichio.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: decadenza aggiungere le seguenti: , tra i possibili esiti di un procedimento di garanzia appositamente disciplinato che sia ispirato ai principi del giusto procedimento,

5. 10. (ex 5. 45.) Santagata.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: alla prima fascia dirigenziale con le seguenti: dei dirigenti a posti di funzione di prima fascia.

5. 11. (ex 5. 47.) Lanzillotta.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti con

le seguenti: sistemi selettivi e, per una percentuale di posti, attraverso procedure concorsuali pubbliche.

5. 12. (ex 5. 46.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere, inoltre, che il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive di cui alla lettera *f)* sia subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste nell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore.

5. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera g) con le seguenti:

g) ridefinire la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali non a carattere fiduciario, da conferire con contratto, previa negoziazione dell'oggetto e degli obiettivi da conseguire, adottando per l'individuazione dei soggetti destinatari adeguate forme di pubblicità, anche attraverso la pubblicazione via Internet dei relativi bandi e criteri di scelta, da speci-

ficare anche attraverso previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ispirati ai principi di trasparenza e imparzialità ed ai principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, prevedendo forme di valutazione comparativa e introducendo per gli incarichi di livello dirigenziale generale la possibilità di previa audizione dei soggetti designati da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

g-bis) ridurre, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, le quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile l'affidamento, da assoggettare a procedure concorsuali ad evidenza pubblica, di incarichi di direzione a dirigenti non appartenenti ai ruoli ed a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, circoscrivendo tale possibilità ai soli casi in cui si renda necessaria ai fini dell'acquisizione di specifiche competenze professionali non presenti all'interno degli stessi ruoli dirigenziali ed escludendo, di norma, la reiterazione di detti incarichi e l'attribuzione degli stessi a dipendenti dell'amministrazione privi di qualifica dirigenziale;

g-ter) stabilire che le conferme, le mancate conferme e le revoche degli incarichi siano fondate esclusivamente sulle attitudini e le competenze professionali dei dirigenti, collegandole con gli esiti delle verifiche sul raggiungimento dei risultati, valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico e secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, ed escludendo, in ogni caso, forme di rimozione automatica e priva di motivazione per tutti i dirigenti preposti ad attività di amministrazione e di gestione.

5. 13. (ex 5. 48.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: incarichi dirigenziali aggiungere le seguenti: sulla base della comparazione tra i

requisiti di conoscenze, competenze e capacità richiesti dalle posizioni e quelli posseduti dai dirigenti interessati.

***5. 14.** (ex 5. 8.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: incarichi dirigenziali aggiungere le seguenti: sulla base della comparazione tra i requisiti di conoscenze, competenze e capacità richiesti dalle posizioni e quelli posseduti dai dirigenti interessati.

***5. 15.** (ex 5. 8.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione con le seguenti: all'esito di un procedimento di valutazione ispirato ai principi del giusto procedimento e assistito da adeguate garanzie procedurali.

5. 16. (ex 5. 49.) Santagata.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: e ampliare.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alla funzione consultiva in ordine.

5. 17. (ex 5. 50.) Lanzillotta, Damiani, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: ad un numero limitato fino alla fine della lettera.

5. 18. (ex 5. 37.) Paladini, Porcino, Piscichio.

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

l) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di garantire che non possano essere nominate persone che:

1) rivestano il ruolo di parlamentari nazionali ed europei, nonché coloro che abbiano rivestito tale ruolo negli ultimi due anni;

2) rivestano il ruolo di consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché coloro che abbiano rivestito tale ruolo negli ultimi due anni;

3) rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;

5. 19. (ex 5. 40.) Piscichio, Paladini, Porcino.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici al fine di garantire che non possano essere nominate persone che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;

5. 20. (ex 5. 39.) Paladini, Porcino, Piscichio.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: alle organizzazioni rappresentative fino alla fine della lettera con le seguenti: agli interessi coinvolti nello specifico incarico ricoperto e all'autorità politica.

5. 21. (ex 5. 51.) Lanzillotta, Damiani, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

- *5. 23.** (ex *5. 10.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

- *5. 24.** (ex *5. 32.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

- 5. 26.** (vedi 5. 11.) Miotto, Livia Turco, Sbröllini, Murer, Pedoto, Lenzi, Muscolini, Castellani, Borghesi, Bossa, Laura Molteni, Polledri, Negro, D'Incecco.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) armonizzare le norme riguardanti il pensionamento di vecchiaia tra le figure dirigenziali mediche delle aziende sanitarie e ospedaliere e le equipollenti figure dirigenziali mediche delle cliniche universitarie.

- 5. 29.** (ex 5. 57.) Lenzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) prevedere, in ossequio ai principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, il diritto del dirigente illegittimamente licenziato ad essere reintegrato nel posto di lavoro, in applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

- 5. 30.** (ex 5. 54.) Berretta, Lanzillotta, Damiano, Amici, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 8 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il personale dipendente che raggiunge il limite di età nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ancora applicata la norma di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 ».

- 5. 31.** (ex 5. 13.) Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 9 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 1° gennaio » sono sostituite con le seguenti: « 27 giugno ».

- 5. 32.** (ex 5. 14.) Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.

Sopprimere il comma 3.

- *5. 33.** (vedi 5. 41.) Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 3.

- *5. 34.** (vedi 5. 56.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 11 è abrogato.

- 5. 35.** (vedi 5. 55.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: « dell'anzianità massima contributiva di 40 anni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni ».

5. 36. (vedi 5. 22.) Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: sono aggiunte fino alla fine del comma con le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, professori e ricercatori universitari e primari ospedalieri ».

5. 38. (vedi 5. 31.) Saltamartini, Di Biagio.

Al comma 3, dopo le parole da: le seguenti parole: " aggiungere le seguenti: ", ai ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230,

5. 39. (vedi 5. 20) Ghizzoni, Siragusa, Binetti, Pedoto, Grassi.

Al comma 3, sostituire le parole da: responsabili di struttura complessa fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 15-terdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2011. Per le altre categorie dirigenziali delle pubbliche amministrazioni il presente comma si applica esclusivamente in relazione alla soppressione di posti nelle rispettive dotazioni organiche dirigenziali, previa definizione di criteri obiettivi di selezione degli interessati e lasciando confermate le disposizioni dei contratti collettivi nazionali delle aree dirigenziali in materia di risoluzione consensuale.

5. 41. (vedi 5. 24.) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, sostituire le parole da: responsabili di struttura complessa fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 15-terdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5. 42. (vedi 5. 25.) Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto.

Al comma 3, dopo le parole: 1992, n. 502 aggiungere le seguenti: previa verifica positiva dei risultati conseguiti ed assegnati all'azienda.

5. 44. Pedoto.

Al comma 3, sopprimere le parole: e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2011.

5. 45. Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. I termini di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono fissati al 31 dicembre 2011. Fino a tale data rimane in vigore l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, rimanendo ferma la facoltà del lavoratore di richiedere il trattenimento in servizio per un biennio oltre il compimento del 65° anno di età a semplice manifestazione di volontà dello stesso.

5. 46. (vedi 5. 53.) Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le norme sulla stabilizzazione del personale di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 24 dicembre 2007, n. 244, non si applicano al personale, di qualsiasi categoria contrattuale, assunto a tempo

determinato ai sensi dell'articolo 90 e dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. I provvedimenti di stabilizzazione che già sono stati emessi per il predetto personale sono annullati a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 47. (vedi 5. 29.) Delfino, Poli, Nunzio Francesco Testa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. È data facoltà ai dirigenti medici, sanitari, veterinari ai quali sia stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di proseguire nel rapporto con le rispettive aziende, sino alla maturazione dei nuovi limiti previsti dal comma 3.

5. 48. (vedi 5. 30.) Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto, D'Incecco.

A.C. 2031-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 6.

(Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici).

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di po-

tenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nell'ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;

b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;

c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d'ufficio;

d) prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel

caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia;

e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione;

f) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;

g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;

h) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;

i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;

l) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio;

n) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito *web* dell'amministrazione;

o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva.

p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici).

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 1. (ex 6. 1.) Berretta.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***6. 2.** (ex 6. 2.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***6. 3.** (ex 6. 3.) Berretta, Lanzillotta, Damiano, Amici, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: stabilendo fino alla fine della lettera con le seguenti: affermando in tal caso la non applicabilità dell'articolo 653 codice di procedura civile e dunque la non estensibilità dell'efficacia di giudicato delle sentenze penali irrevocabili di assoluzione o di condanna.

6. 4. (ex 6. 4.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: prevedendo altresì fino alla fine della lettera.

- 6. 5.** (ex 6. 5.) Paladini, Porcino, Piscichio.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

- *6. 6.** (ex 6. 6.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

- *6. 7.** (ex 6. 7.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia con le seguenti: certifichi il falso.

- 6. 8.** (ex 6. 8.) Berretta, Lanzillotta, Damiano, Amici, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere le lettere e) ed f).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera l).

- 6. 9.** (ex 6. 9.) Santagata.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

- 6. 10.** (ex 6. 12.) Damiano, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Schirru.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: aumenti retributivi aggiungere le seguenti: relativi al salario accessorio.

- 6. 11.** (ex 6. 13.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

- 6. 12.** (ex 6. 14.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

- 6. 13.** (ex 6. 15.) Lanzillotta, Damiano, Amici, Berretta, Madia, Mattesini, Gatti, Giovanelli, Vassallo, Schirru, Zaccaria.

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: mancata con la seguente: errata.

- 6. 14.** (ex 6. 16.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

- 6. 15.** (ex 6. 17.) Paladini, Porcino, Piscichio.

Al comma 2, sostituire la lettera n), con la seguente:

n) prevedere la consegna del codice disciplinare al dipendente all'atto dell'assunzione e l'obbligo della pubblicazione del suddetto codice nel sito web dell'amministrazione;

- 6. 16.** (ex 6. 19.) Berretta.

Al comma 2, sostituire la lettera n), con la seguente:

n) sostituire l'affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede con la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;

- 6. 17.** (ex 6. 18.) Lanzillotta.

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

- 6. 18.** (ex 6. 20.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: con il pubblico, aggiungere le seguenti: ad esclusione del personale appartenente ai comparti sicurezza e difesa.

6. 300. Le Commissioni.

(Prima della votazione dell'articolo 6)

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: , con la possibilità di escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti.

6. 301. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — *(Delega al Governo per l'accorpamento delle scuole superiori di pubblica amministrazione).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad unificare le scuole superiori di pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento efficiente dei programmi di formazione, articolati in specifici settori disciplinari, al fine di assicurare una preparazione degli aspiranti dirigenti pubblici adeguata ai principi contenuti nella presente legge;

b) riduzione dei costi complessivi degli apparati amministrativi, riducendo il personale in esubero ed avvalendosi, qualora necessario, della consulenza di personale esterno e della collaborazione con università e centri di ricerca;

c) innalzamento della qualità degli insegnamenti a partire da una loro articolazione organica e strutturazione in curricula;

d) collaborazione costante con le pubbliche amministrazioni e gestione congiunta dei corsi di formazione sul lavoro.

6. 01. (ex 6. 02.) Paladini, Porcino, Piscichio.

A.C. 2031-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

*(Norma interpretativa in materia
di vicedirigenza).*

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza può essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta istituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

*(Norma interpretativa in materia
di vicedirigenza).*

Sopprimerlo.

***7. 1.** (ex * 7. 1.) Lanzillotta.

Sopprimerlo.

***7. 2.** (ex * 7. 2.) Delfino, Poli, Tassone, Volontè, Mannino, Ciccanti.

Sopprimerlo.

***7. 3.** (ex * 7. 3.) Pisicchio, Paladini, Porcino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere istituita e con la seguente: è.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo periodo, dopo le parole: specifica previsione aggiungere la seguente: costitutiva;

al secondo periodo, sostituire la parola: istituzione con la seguente: costituzione.

7. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

7. 5. (ex 7. 5.) Lo Presti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

7. 6. (ex 7. 6.) Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7. 7. (ex 7. 7.) Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: La disposizione di cui al secondo periodo non si applica ai relativi procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge

7. 8. (ex 7. 8.) Madia, Damiano, Berretta, Mattesini, Gatti, Schirru, Zaccaria.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure di sostegno al reddito e di tutela dalla disoccupazione a favore dei lavoratori precari – n. 3-00363

VIETTI, DELFINO, POLI, VOLONTÉ, COMPAGNON, CICCANTI e NARO. — *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il programma di stabilità, presentato dal Governo la scorsa settimana ed inviato a Bruxelles, prevede un tasso di disoccupazione, in aumento per il secondo anno consecutivo, pari all'8,2 per cento nel 2009, 8,4 per cento nel 2010 e ancora 8,2 per cento nel 2011;

sono in molti a temere una situazione simile a quella del 1993, anno in cui si persero circa un milione di posti di lavoro;

i quattro milioni di lavoratori atipici sono quelli più esposti al rischio di licenziamento e, secondo alcune stime, dei 300 mila contratti scaduti a dicembre solo il 38 per cento avrebbe poi potuto ottenere il sostegno al reddito;

non si dispone di dati certi sul numero di precari transitati nelle file della disoccupazione, ma nelle regioni del Nord, più industrializzate e quindi maggiormente esposte alla crisi, viene segnalato un trend negativo riguardo alle assunzioni con contratto a tempo determinato;

salvo casi particolari, poi, per i lavoratori con contratto atipico non sono previsti ammortizzatori sociali, specie per coloro che non hanno avuto un rapporto senza interruzioni;

stessa situazione si registra per i lavoratori interinali, più comunemente co-

nosciuti come lavoratori « in affitto »: secondo l'ultima indagine dell'Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo, nel terzo trimestre 2008, c'è stato un saldo negativo del 25 per cento tra missioni avviate e cessazioni;

il 21,5 per cento dei lavoratori precari è costituito da giovani fino ai 34 anni di età e la loro situazione risulta aggravata dal fatto che rappresentano solo il 9,5 per cento dei lavoratori tipici;

tale problema non riguarda solo l'Italia; secondo un'inchiesta della Confederazione dei sindacati europei, il numero di precari a rischio nel continente ha raggiunto i 30 milioni —:

quali iniziative concrete intenda adottare per fornire ai lavoratori precari, la cui maggioranza è costituita da giovani, condizioni minime di garanzia, di sostegno al reddito e di tutela per la disoccupazione, senza le quali anche le misure anti-crisi, appena varate e rivolte a sostenere la domanda, non avrebbero alcun effetto incisivo. (3-00363)

(10 febbraio 2009)

Iniziative per la crescita dell'occupazione stabile, per il sostegno al reddito e a tutela dei lavoratori con contratti di lavoro flessibili – n. 3-00364

ANIELLO FORMISANO, DONADI, BORGHESI e EVANGELISTI. — *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

durante gli ultimi anni del secolo scorso l'organizzazione tradizionale del